



CONSORZIO DEL TICINO  
MILANO

S T A T U T O

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2011)

## CAPO I°

### SCOPI E LIMITI DEL CONSORZIO

#### Art. 1

(Scopi e sede del Consorzio)

Il Consorzio del Ticino, già istituito col R.D. 14 giugno 1928-VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 luglio 1938 XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 n. 410, è stato dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/75, e provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere, a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta per i canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela ambientale delle acque il Consorzio vigila affinché nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire siano osservate le norme di legge.

Il Consorzio ha la sede in Milano.

#### Art. 2

(Partecipazione al Consorzio)

Fanno parte del Consorzio, i privati e gli enti che legittimamente usino o derivino le acque del Lago Maggiore e quelle del Ticino dallo sbocco del lago alla confluenza col Po, sia in proprio che in rappresentanza di eventuali sub-utenti, purché possano disporre in misura non inferiore a 100 litri al secondo, se trattasi di utenze irrigue, o in misura tale da produrre non meno di 12 kW, se trattasi di utenze industriali.

Coloro che usano le acque ricevendole dagli intestatari delle derivazioni dirette, sono da questi ultimi rappresentati agli effetti della inclusione nell'elenco dei consortisti.

Salva l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, saranno successivamente ammessi od obbligati a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti d'acqua che possano essere direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso lacuale.

Il Consorzio compila e tiene costantemente aggiornato l'elenco degli utenti consorziati.

### Art. 3

#### (Partecipazione alle spese del Consorzio)

Le spese del Consorzio sono ripartite fra gli utenti consorziati in proporzione al beneficio ad essi derivante dalla regolazione del Lago Maggiore e dal funzionamento del Consorzio.

In via provvisoria le spese sono ripartite in base al beneficio presunto, salvo conguaglio.

Il pagamento del contributo è garantito con onere gravante su tutti gli immobili, a chiunque appartenenti, che siano serviti dall'acqua lacuale e dall'emissario.

Qualora nuovi utenti entrino a far parte del Consorzio, saranno rivedute le quote di contributo precedentemente fissate ed i nuovi utenti dovranno assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti utenti consorziati.

I consorziati non sono responsabili in solido verso il Consorzio. Le quote che, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a carico di un utente consorziato, risultino inesigibili, sono portate nel passivo del bilancio del Consorzio, e ripartite tra gli utenti consorziati in ragione della interessenza rispettiva.

L'utente consorziato che ceda ad altri in tutto o in parte l'utenza è responsabile verso il Consorzio, in solido coi propri aventi causa, per tutti gli obblighi dipendenti dalla utilizzazione, salvo rivalsa verso i sub-utenti.

Il riparto provvisorio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è immediatamente esecutivo mentre diventa definitivo dopo l'approvazione del bilancio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 4  
(Catasto delle Utenze)

Il Consorzio compila e tiene continuamente aggiornato il catasto delle utenze.

Il catasto contiene per ogni utente consorziato i dati della rispettiva utenza, quali risultano dagli atti di concessione o di riconoscimento dei titoli di prelievo.

Art. 5  
(Successioni)

Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla inclusione nel Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto in contrario, dai primi utenti consorziati a tutti coloro che, per successione, acquisto, o qualsiasi altro legittimo titolo, si sostituiscano nell'uso delle acque che dà diritto ad intervenire nel Consorzio, o divengano proprietari in tutto o in parte degli immobili avvantaggiati da utenze dell'acqua lacuale.

Gli autori o mandanti degli utenti attuali non sono liberati dal contributo consorziale, se non quando i nuovi utenti e i nuovi proprietari o comproprietari abbiano pagato la loro quota relativa all'intero anno, in cui avvenne la traslazione o la modificazione dell'utenza o della proprietà.

I nuovi utenti non possono farsi rappresentare nel Consorzio fino a quando non siano regolarmente inclusi nell'elenco di cui all'art. 2.

CAPO II°  
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6  
(Organi del Consorzio)

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

1. Il Presidente,
2. Il Direttore,
3. Il Consiglio di Amministrazione,
4. L'Assemblea degli Utenti,
5. L'Assemblea Generale del Consorzio,
6. Il Collegio dei Revisori.

Art. 7  
(Il Presidente)

Il Presidente, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è il capo e il rappresentante legale del Consorzio.

Il Presidente designa il Consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento.

In difetto di designazione, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più Consiglieri.

Art. 8  
(Compiti del Presidente)

Spetta al Presidente:

- 1) convocare il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Utenti e l'Assemblea Generale, e presiederne le sedute;
- 2) verificare che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano puntualmente applicate ed eseguite;
- 3) sovrintendere ai rapporti del Consorzio con enti ed organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea
- 4) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari da parte del Consorzio, dei suoi dipendenti e di coloro che hanno rapporto con l'Amministrazione consorziale;
- 5) vigilare il buon andamento degli Uffici consorziali e dei servizi di esattoria e cassa, accertare eventuali mancanze e promuovere i conseguenti provvedimenti da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- 6) reprimere gli abusi dei consorziati, ordinare la riduzione al primitivo stato a carico dei contravventori ed irrogare le multe consorziali;
- 7) sorvegliare l'esatta tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto delle utenze ed il suo aggiornamento;
- 8) sorvegliare la regolare tenuta dei ruoli di contribuenza e il loro aggiornamento;

- 9) verificare le riscossioni e i pagamenti mediante reversali e mandati firmati dal Direttore;
- 10) segnalare al Direttore o al Consiglio di Amministrazione la necessità o l'opportunità di specifiche iniziative, studi o progetti;
- 11) decidere e disporre in casi urgenti su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo a riferirne al Consiglio nella prima successiva seduta;
- 12) decidere in via d'urgenza sulle azioni da promuovere e sostenere davanti all'Autorità giudiziaria e alle giurisdizioni speciali, salvo a riferirne al Consiglio.

Art. 9  
(Il Direttore)

Il Direttore è il dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e adotta gli atti necessari a tal fine, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 10  
(Compiti del Direttore)

Compete al Direttore:

1. provvedere all'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; assegnare agli Uffici e ai dipendenti gli incarichi e le responsabilità di specifiche attività o gestioni e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
2. approvare i progetti esecutivi delle opere, lavori e forniture deliberati dal Consiglio ed adottare tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione, compreso lo svolgimento degli appalti, licitazioni, trattative private o in economia secondo le direttive del Consiglio;
3. adottare gli atti e provvedimenti relativi all'organizzazione e al buon funzionamento degli Uffici secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
4. dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Uffici e dei dipendenti, esprimere le valutazioni ed applicare le misure disciplinari di legge;
5. adottare tutti i provvedimenti necessari all'instaurazione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Consorzio;

6. adottare tutti gli atti di esercizio dei poteri di spesa entro i limiti delle previsioni del bilancio nonché tutti gli atti di acquisizione delle entrate;
7. svolgere le cooperazioni con enti ed organismi nazionali ed internazionali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
8. predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
9. rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
10. sovrintendere alla compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e del catasto delle utenze;
11. predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali da sottoporre al Consiglio e curarne la regolare riscossione;
12. provvedere agli acquisti ed alienazioni di beni immobili deliberati dal Consiglio;
13. predisporre annualmente lo schema del bilancio di previsione e del rendiconto generale da sottoporre al Consiglio;
14. curare che siano regolarmente tenuti ed aggiornati tutti i registri e gli inventari di beni di pertinenza del Consorzio;
15. coadiuvare in genere il Presidente e dar parere su tutte le questioni che questi gli sottoponga;
16. limitatamente alle norme sulla sicurezza del personale ricoprire la figura e assumere le mansioni del datore di lavoro, disponendo della relativa capacità e autonomia decisionale e di spesa.

Art. 11  
(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) un Presidente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) quattro rappresentanti degli utenti, così come definiti dall'art. 2, nominati dall'Assemblea degli Utenti di cui all'art. 16.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 12  
(Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione)

Le funzioni di Consigliere non possono essere esercitate a mezzo di mandatari.

Qualora per morte, dimissioni, o qualunque altra causa vengano a mancare nel Consiglio alcuni rappresentanti, devono essere promosse le nomine suppletive per coprire i posti vacanti.

Art. 13  
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri sette giorni avanti quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza bastano quattro giorni.

L'avviso deve sempre contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere da esso designato o, in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Direttore del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funge da segretario un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redige il processo verbale che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha disimpegnato le funzioni di segretario.

I Consiglieri hanno diritto di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengano opportune.

Il libro dei verbali è sempre a disposizione di ogni Consigliere.

Art. 14  
(Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno tre Consiglieri.



Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci, ed ove questi a parità di voti si sia astenuto, la proposta s'intende respinta.

I voti sono palesi, fuorché nelle deliberazioni riguardanti persone.

Art. 15  
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1) le modifiche dello Statuto;
- 2) i regolamenti, gli atti normativi e gli atti di indirizzo;
- 3) l'instaurazione di cooperazioni con organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;
- 4) l'individuazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati da raggiungere, e dei relativi mezzi e costi, nonché la verifica dei risultati raggiunti;
- 5) i piani e i programmi consorziali e le direttive per la loro attuazione nonché l'approvazione dei progetti di massima delle opere da realizzare;
- 6) i criteri per l'organizzazione amministrativa ed economico-finanziaria del Consorzio, degli uffici e del personale;
- 7) la nomina del Direttore;
- 8) le richieste di pareri alle Autorità amministrative;
- 9) l'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni e del rendiconto generale;
- 10) le azioni da promuovere o sostenere davanti all'Autorità giudiziaria o alle giurisdizioni speciali;
- 11) le direttive di massima per le forniture e gli acquisti;
- 12) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, l'accensione di mutui e la loro estinzione, l'emissione di obbligazioni o altri titoli, le transazioni;
- 13) i criteri per l'organizzazione del servizio di esattoria e di cassa e rispettive cauzioni, nonché la scelta dell'Ente cui detti servizi sono affidati;
- 14) l'approvazione dell'elenco dei consorziati, del catasto consortile e dei ruoli di contribuenza nonché i criteri di massima che devono disciplinare il riparto definitivo delle spese;
- 15) la decisione dei reclami contro l'operato dell'Amministrazione consorziale e dei ricorsi relativi al catasto ed alle contribuzioni consorziali;

16) la decisione di tutte le questioni per le quali il Presidente richieda la pronuncia del Consiglio, sia di propria iniziativa, sia in seguito alla richiesta scritta di tre Consiglieri ai sensi dell'art. 13.

Art. 16  
(L'Assemblea degli Utenti)

L'Assemblea degli Utenti è composta dai rappresentanti di singoli Enti o privati consorziati, così come definiti all'art. 2, comma 1.

L'Assemblea degli Utenti in base alle candidature presentate delibera, a maggioranza semplice e con voto procapite, sulla designazione dei quattro membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori.

Possono presentare le proprie candidature o essere candidati tutti i consorziati titolari di una concessione di Grande derivazione, così come individuata dalle norme vigenti.

Dei quattro membri suddetti uno deve essere scelto tra i rappresentanti irrigui della sponda sinistra del Ticino, uno tra i rappresentanti irrigui della sponda destra e due tra i rappresentanti degli Utenti industriali: uno di monte e l'altro di valle.

Art. 17  
(Esercizio del voto nell'Assemblea degli Utenti)

Ciascun utente consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea degli Utenti mediante mandato con firma autenticata da Notaio, dal Direttore del Consorzio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

I mandati possono essere validi per una sola seduta, oppure, se muniti di relativa clausola, valere a tempo indeterminato: nel primo caso sono allegati al verbale della seduta, nel secondo caso saranno depositati presso il Consorzio.

Non possono essere scelti come delegati degli utenti consorziati nell'Assemblea degli Utenti:

- a) coloro che avendo maneggiato danaro del Consorzio non ne abbiano ancora reso o regolato i conti;
- b) gli impiegati del Consorzio;

- c) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- d) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio.

#### Art. 18

##### (Convocazione dell'Assemblea degli Utenti)

La convocazione dell'Assemblea degli Utenti deve essere inviata a tutti gli utenti consorziati dieci giorni innanzi, od eccezionalmente almeno quattro giorni prima, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.

#### Art. 19

##### (Funzionamento dell'Assemblea degli Utenti)

L'Assemblea degli Utenti è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal componente da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal componente più anziano.

L'Assemblea degli Utenti delibera a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità decide il Presidente.

Le sedute sono valide in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei componenti che possono legittimamente intervenire alla riunione, ed in seconda convocazione da tenere almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

#### Art. 20

##### (Ispezioni)

I Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, dell'Economia e Finanze potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente. A tal fine saranno loro annualmente comunicati, per conoscenza, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con allegata una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

Art. 21  
(Indennità e rimborsi)

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni, salvo le disposizioni sul mandato.

Le spese che i membri del Consiglio di Amministrazione incontrano per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio nel rispetto delle normative vigenti.

A titolo d'indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti può essere corrisposto un assegno, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche delle mansioni speciali che eventualmente abbiano disimpegnato.

Art. 22  
(L'Assemblea Generale del Consorzio)

L'Assemblea Generale è l'organo consultivo del Consorzio ed è composta da:

- tutti i membri dell'Assemblea degli Utenti;
- un membro nominato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- un membro nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un membro nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- un membro nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- un membro nominato dalla Regione Lombardia;
- un membro nominato dalla Regione Piemonte;
- un membro nominato dall'Ente Nazionale Risi.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente che la convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.

L'Assemblea Generale esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

- modifiche statutarie;
- modifiche strutturali sbarramento Miorina;
- variazioni ordinamento consortile a seguito nuove disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie;
- ogni eventuale argomento richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale esprime parere a maggioranza assoluta entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti. In caso di inutile superamento di tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 23  
(Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro dell'Economia e Finanze e dall'Assemblea degli Utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio preventivo e il rendiconto generale, e presenta una relazione al Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e dell'Economia e Finanze.

Il Collegio dei Revisori, che si riunisce almeno ogni novanta giorni, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto. Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che assicurino la partecipazione di tutti gli interessati rispettando il metodo collegiale.

Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli Utenti e dell'Assemblea Generale con almeno uno dei suoi membri.

Ciascuno dei Revisori ha facoltà di procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento dell'attività del Consorzio.

CAPO III

RICORSI

Art. 24  
(Pubblicazione delibere)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e quelle degli altri organi del Consorzio che riguardino gli utenti consorziati devono essere pubblicate nell'Albo dell'Ufficio consorziale e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Art. 25

(Rilascio copie)

Qualunque consorziato può ottenere copia dei verbali dell'Assemblea degli Utenti, mediante rimborso della spesa e il pagamento di un diritto fisso.

Le copie e gli estratti di atti consorziali, dichiarati conformi dal Direttore del Consorzio, fanno fede per il Consorzio stesso, come gli originali di fronte a chiunque ed a tutti gli effetti di legge.

Il rilascio di tali copie può essere rifiutato nei casi previsti dalla legge.

CAPO IV

GESTIONE CONSORZIALE

Art.26

(Scopi facoltativi)

Agli scopi facoltativi di cui alla seconda parte dell'art. 1, il Consorzio può provvedere mediante speciali imposizioni, da deliberarsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i criteri del relativo riparto fra gli utenti consorziati.

Art. 27

(Riscossione contributi)

La riscossione dei contributi è fatta, sulla base dei singoli ruoli, secondo quando sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alle normative vigenti.

Art. 28

(Esecutività ruoli di contribuenza)

I ruoli di contribuenza deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono esecutivi.

I contributi consorziali costituiscono oneri reali gravanti sui beni delle utenze dell'acqua lacuale e dell'emissario.

Essi possono essere riscossi con le stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 29  
(Disciplina progetti ed opere)

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudo delle opere, si osserveranno le norme vigenti per i lavori dello Stato, per quanto applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

CAPO V°

DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI

Art. 30  
(Disciplina dell'esercizio delle utenze)

Ciascun utente consorziato, oltre ad essere responsabile a termini di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime dell'invaso e dello svaso, ancorché le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti, od aventi causa.

Con regolamento da adottare dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea degli Utenti e da approvare dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, sarà disciplinato l'esercizio delle utenze e potrà essere stabilito il diritto del Consorzio di imporre la costruzione di bocche di modulazione e la integrale utilizzazione delle acque disponibili dai vari utenti.

Art. 31  
(Contravvenzioni)

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge, è passibile di ordine di riduzione al primitivo stato e di multa da € 50.000,00 a € 500.000,00 a giudizio del Presidente, il consortista che:

- 1) non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze, oppure vari od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;
- 2) derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o deviazioni;
- 3) contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela ambientale;
- 4) non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano a norma del precedente articolo 5;
- 5) violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

Le ordinanze di riduzione in pristino e le contravvenzioni sono applicate dal Presidente del Consorzio su deposizione giurata di un dipendente del Consorzio, previo invito al denunciato di addurre le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla notifica.

Le multe sono esatte con le stesse norme dei contributi consorziali.

L'inosservanza dell'ordinanza presidenziale di riduzione al primitivo stato entro il termine assegnato comporta l'esecuzione d'ufficio da parte del Consorzio a spese del contravventore.

Art. 32  
(Entrata in vigore)

Il presente statuto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipata al Consorzio la sua approvazione.